



STATUTO

ART.1 - DENOMINAZIONE

È costituita ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 (di seguito il “Codice del Terzo Settore”) e sue successive modifiche, l’organizzazione di volontariato non lucrativa denominata “WE ARE URBAN Milano (abbreviato in WAU Milano) ODV” (di seguito, l’“Associazione”).

ART.2 - SEDE

L’Associazione ha sede legale nel Comune di Milano all’indirizzo risultante dall’Amministrazione competente e potrà istituire, su delibera del Consiglio Direttivo, uffici e sedi operative in Italia e all’estero. Il trasferimento della sede all’interno del Comune non comporta la modifica del presente statuto e può essere attuato con delibera del Consiglio Direttivo.

ART.3 - DURATA

La durata dell’Associazione è a tempo indeterminato.

ART.4 - PRINCIPI

L’Associazione, che si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati, si atterrà ai seguenti principi:

- assenza del fine di lucro;
- divieto assoluto di speculazioni di qualsiasi tipo nonché divieto di distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo;
- esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- democraticità della struttura;
- elettività e gratuità delle cariche associative;
- gratuità delle prestazioni fornite dagli associati, salvo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione nei limiti di cui al presente statuto e di quanto disposto dal Codice del Terzo Settore;
- sovranità dell’Assemblea.

Ai sensi della suddetta democraticità della struttura, tutti gli organi dell’Associazione vengono eletti esclusivamente e liberamente dall’Assemblea.

Tutti i membri degli organi dell’Associazione devono essere associati.

ART.5 - SCOPO, FINALITÀ ED ATTIVITÀ

L’Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, prevalentemente in favore di terzi, di una o più delle attività di interesse generale, di cui all’articolo 5 comma 1 del Codice del Terzo Settore, che di seguito si riporta, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati:

WAU MILANO ODV

Sede legale: Via Melchiorre Gioia, n.82 - 20125 Milano

+39. 320 6497839 - C.F. 97729000154

www.weareurban.it - ✉ milano@weareurban.it



- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281 (articolo 5 comma 1 lett. (e) del Codice del Terzo Settore);
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale (articolo 5 comma 1 lett. (i) del Codice del Terzo Settore);
- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata (articolo 5 comma 1 lett. (v) del Codice del Terzo Settore).

L'Associazione può esercitare, a norma dell'articolo 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale purché siano secondarie e strumentali a queste ultime secondo i criteri ed i limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte del Consiglio Direttivo.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'articolo 7 del Codice del Terzo Settore, anche attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 6 - AMMISSIONE E NUMERO DEGLI ASSOCIATI – DIRITTI ED OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI

Il numero degli associati è illimitato, ma in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. Possono aderire all'Associazione le persone fisiche e gli enti del terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'Associazione con la loro opera, le loro competenze e conoscenze. Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dal presente statuto. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare domanda scritta al Consiglio Direttivo, la quale deve contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza luogo e data di nascita, codice fiscale nonché i recapiti telefonici e l'indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di condivisione delle finalità dell'Associazione e l'impegno all'osservanza dello Statuto e degli eventuali Regolamenti dell'Associazione e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

Il Consiglio Direttivo delibera entro 60 giorni dal ricevimento della domanda, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte e potrà altresì delegare ad un proprio membro il potere di ratificare la domanda di ammissione direttamente in fase di richiesta. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata in forma scritta anche e-mail all'interessato e annotata, a cura del Segretario, nel libro degli associati.

L'iscrizione decorre dalla data della delibera del Consiglio Direttivo che si è pronunciato in merito alla

WAU MILANO ODV

Sede legale: Via Melchiorre Gioia, n.82 - 20125 Milano

+39. 320 6497839 - C.F. 97729000154

www.weareurban.it - ✉ milano@weareurban.it



richiesta oppure, ove del caso, dal giorno stesso in cui la domanda di ammissione è stata presentata e contestualmente ratificata dal membro del Consiglio Direttivo all'uopo delegato ai sensi del precedente comma.

Il rigetto della domanda d'iscrizione deve essere motivato e va comunicato per iscritto all'interessato, il quale, entro 60 giorni dalla ricezione del provvedimento di rigetto, può ricorrere all'Assemblea per opporsi alla relativa delibera.

Sono previsti i seguenti tipi di associati:

- Fondatori;
- Ordinari.

FONDATORI: sono coloro che hanno fondato l'Associazione, sottoscrivendo l'Atto Costitutivo. I fondatori condividono le finalità dell'Associazione e partecipano attivamente alla realizzazione degli scopi statutari, prestando la propria opera di volontariato.

ORDINARI: sono coloro che condividono le finalità dell'Associazione e partecipano attivamente alla realizzazione degli scopi statutari, prestando la propria opera di volontariato.

Gli associati godono del diritto di frequentare i locali e di partecipare alle iniziative promosse dall'Associazione, di prendere visione degli atti e dei registri dell'Associazione presso la sede dell'Associazione secondo le norme del presente statuto e di vedersi rimborsare le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente statuto e gli eventuali Regolamenti interni ivi incluso il codice etico;
- svolgere la propria attività in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini stabiliti dall'Assemblea.

L'Associazione assicura gli associati che prestano la loro attività di volontariato contro malattie, infortuni connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

ART.7 - PERDITA DELLA QUALITÀ DI ASSOCIATO

La qualità di associato si perde per:

- morte.
- recesso: ogni associato può recedere dall'Associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo per il pagamento dell'intera quota associativa per l'anno in corso.
- decadenza: la decadenza viene dichiarata dal Consiglio Direttivo nel caso di mancato versamento della quota associativa, trascorsi sei mesi dalla data per la quale è previsto l'obbligo del versamento.
- esclusione: lo status di associato si perde nel caso in cui l'associato compia atti in violazione delle previsioni dello Statuto, degli eventuali Regolamenti interni nonché delle delibere approvate dagli organi associativi, oppure tenga un comportamento lesivo dell'immagine dell'Associazione, oppure qualora intervengano gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo. Il Consiglio Direttivo delibera il provvedimento di esclusione, previa contestazione degli addebiti e sentito l'associato interessato, se richiesto dallo stesso. Il provvedimento di esclusione dovrà essere comunicato con lettera raccomandata all'interessato, che potrà ricorrere entro trenta giorni decorrenti

WAU MILANO ODV

Sede legale: Via Melchiorre Gioia, n.82 - 20125 Milano

+39. 320 6497839 - C.F. 97729000154

www.weareurban.it - ✉ milano@weareurban.it



dal ricevimento di detta comunicazione. In tal caso, il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea entro quindici giorni dal ricevimento del ricorso e l'Assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione al fine di deliberare in merito.

I diritti di partecipazione all'Associazione non sono trasferibili. Le somme eventualmente versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili. Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 8 - ESERCIZIO SOCIALE

L'esercizio inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

ART. 9 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Gli organi associativi sono:

- l'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Vicepresidente;
- il Segretario Generale;
- il Tesoriere.

Ai componenti degli organi associativi non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ART. 10 - ASSEMBLEA

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati. Ciascun associato ha diritto ad un voto. Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato, mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare fino ad un massimo di tre associati.

La convocazione dell'Assemblea avviene a cura del Presidente (o del vicepresidente in caso di assenza o impedimento del Presidente) mediante comunicazione scritta contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno sette giorni prima la data fissata per l'Assemblea all'indirizzo anche di posta elettronica risultante dal libro degli associati. Nel caso in cui l'Assemblea sia chiamata a deliberare in merito alla nomina dei componenti degli organi dell'Associazione, all'avviso di convocazione, deve venir allegato un prospetto contenente la lista dei candidati.

Il Presidente (o il vicepresidente in caso di assenza o impedimento del Presidente) deve convocare l'Assemblea ordinaria almeno due volte l'anno, per l'approvazione del bilancio preventivo e per l'approvazione del bilancio di esercizio o del rendiconto per cassa che può essere adottato dalle associazioni che, a norma del comma 2, articolo 13 del Codice del Terzo Settore realizzino nell'esercizio annuale "ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori ad 220.000 euro".

L'Assemblea può essere altresì convocata ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, oppure quando

WAU MILANO ODV

Sede legale: Via Melchiorre Gioia, n.82 - 20125 Milano

+39. 320 6497839 - C.F. 97729000154

www.weareurban.it - ✉ milano@weareurban.it



ne facciano richiesta almeno 1/3 degli associati o di 1/3 dei membri del Consiglio Direttivo.

Le Assemblee sono valide, in prima convocazione, quando siano presenti almeno la metà più uno degli associati; in seconda convocazione saranno sempre valide qualunque sia il numero degli associati presenti.

Le delibere dell'Assemblea sono approvate con la maggioranza dei voti dei presenti, sia in prima che in seconda convocazione.

Le Assemblee volte a deliberare sulla modifica dell'atto costitutivo e sullo statuto sono valide quando sono presenti almeno i 3/4 degli associati e sono approvate con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti; per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre invece il voto favorevole di almeno i 3/4 degli associati.

Sono compiti dell'Assemblea:

- nominare e revocare i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approvare il bilancio;
- deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi ai sensi di quanto disposto dal Codice del Terzo Settore e promuovere azioni di responsabilità nei loro confronti;
- deliberare sull'esclusione degli associati ai sensi di quanto previsto al precedente articolo 7 del presente statuto;
- approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- approvare gli indirizzi e le linee generali dell'attività da svolgere;
- deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto della Associazione;
- deliberare lo scioglimento dell'Associazione;
- deliberare la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Le decisioni prese dall'Assemblea impegnano tutti gli associati sia dissenzienti che assenti.

I verbali delle riunioni delle Assemblee, sottoscritti dal Presidente e dal Segretario, sono conservati agli atti e devono essere accessibili agli associati.

ART. 11 - CONSIGLIO DIRETTIVO

I membri del Consiglio Direttivo sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dalle organizzazioni di volontariato associate. Si applica l'articolo 2382 del codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza. Ai membri del Consiglio Direttivo non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea con alzata di mano o con apposita scheda.

Il Consiglio Direttivo è formato da 3 o 5 membri, dura in carica per un periodo di 3 anni e può venire rieletto.

WAU MILANO ODV

Sede legale: Via Melchiorre Gioia, n.82 - 20125 Milano

☎ +39. 320 6497839 - C.F. 97729000154

www.weareurban.it - ✉ milano@weareurban.it



Sono compiti principali del Consiglio Direttivo:

- ammettere nuovi associati;
- eseguire e far osservare le deliberazioni dell'Assemblea;
- stipulare tutti gli atti, convenzioni e contratti inerenti le attività associative;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'esclusione degli associati che si trovino in una delle situazioni di cui all'articolo 7 del presente statuto;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione o ad essa affidati.

Nel caso in cui, per dimissioni o altra causa, uno dei componenti del Consiglio Direttivo decada dalla carica di consigliere, il Consiglio Direttivo provvede alla sua sostituzione, nominando il primo tra i non eletti, che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio Direttivo. Se decade oltre la metà del Consiglio Direttivo allora si procede a nuova elezione di tutti i membri del Consiglio Direttivo.

I verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo, sottoscritti dal Presidente e dal Segretario, sono conservati agli atti e devono essere accessibili agli associati.

Nessuna carica afferente al Consiglio Direttivo potrà essere svolta da persone che siano esponenti politici, anche non eletti a livello locale, nazionale o internazionale.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il potere di rappresentanza attribuito ai membri del Consiglio Direttivo è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 12 - PRESIDENTE

Il Presidente del Consiglio Direttivo è anche Presidente dell'Associazione. Il Presidente del Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea a maggioranza dei presenti, per alzata di mano o con apposita scheda.

I compiti principali del Presidente, che in caso di sua assenza o impedimento vengono assolti dal Vicepresidente, sono i seguenti:

- rappresentare legalmente l'Associazione – nei rapporti interni e in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio – e compiere tutti gli atti che impegnano l'Associazione verso l'esterno;
- convocare e presiedere le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e svolgere l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea a maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.

WAU MILANO ODV

Sede legale: Via Melchiorre Gioia, n.82 - 20125 Milano

☎ +39. 320 6497839 - C.F. 97729000154

www.weareurban.it - ✉ milano@weareurban.it



ART. 13 - VICEPRESIDENTE

Il vicepresidente è eletto dall'Assemblea a maggioranza dei presenti, per alzata di mano o con apposita scheda. Il vicepresidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea a maggioranza dei presenti.

Il vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 comma 2 del presente statuto.

ART.14 - SEGRETARIO GENERALE

Il Segretario Generale dell'Associazione è eletto dall'Assemblea a maggioranza dei presenti, per alzata di mano o con apposita scheda. Il Segretario affianca il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni. Al segretario compete principalmente:

- la redazione dei verbali delle sedute dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- la custodia della corrispondenza;
- esercita tutti i più ampi poteri d'iniziativa necessari per il buon funzionamento amministrativo, gestionale e promozionale dell'Associazione e dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio Direttivo. Egli cura, in accordo con il Presidente, le relazioni con Enti, Istituzioni, Imprese Pubbliche e Private e altri organismi al fine di instaurare rapporti di collaborazione a sostegno delle singole iniziative dell'Associazione.

ART.15 - TESORIERE

Il Tesoriere dell'Associazione è eletto dall'Assemblea a maggioranza dei presenti, per alzata di mano o con apposita scheda e cura il funzionamento amministrativo dell'Associazione, nei limiti delle competenze e dei poteri eventualmente delegategli dal Consiglio Direttivo.

Al Tesoriere spetta principalmente tenere ed aggiornare i libri contabili e i relativi registri.

ART.16 - ORGANO DI CONTROLLO E REVISORE LEGALE DEI CONTI

A) Organo di Controllo

L'Organo di Controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla legge.

I componenti dell'Organo di Controllo, ai quali si applica l'articolo 2399 del codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di Organo di Controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1 del Codice del Terzo Settore, la revisione legale dei conti. In tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo Settore ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida

WAU MILANO ODV

Sede legale: Via Melchiorre Gioia, n.82 - 20125 Milano

+39. 320 6497839 - C.F. 97729000154

www.weareurban.it - ✉ milano@weareurban.it



ministeriali. Il bilancio sociale da' atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di Controllo.

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere ai membri del Consiglio Direttivo notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

B) Revisione legale dei conti

Se l'Organo di Controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla legge, l'Associazione deve nominare un Revisore Legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ART. 17 - LIBRI

L'Associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura del Consiglio Direttivo stesso;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo, tenuto a cura dello stesso organo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi secondo le seguenti modalità:

- richiesta scritta, mediante qualsivoglia mezzo che possa provare la ricezione della richiesta, direttamente al Presidente dell'Associazione. Tale richiesta sarà evasa nel minor lasso di tempo possibile e comunque non oltre 15 giorni lavorativi.

ART. 18 - PATRIMONIO - DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI - RISORSE ECONOMICHE

Il patrimonio dell'Associazione - comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate - è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Il Consiglio Direttivo decide sulla migliore utilizzazione delle risorse economiche e su eventuali investimenti realizzabili con parte dello stesso, nonché sulla destinazione delle rendite.

Ai fini di cui al precedente comma 1 del presente articolo, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

L'Associazione può trarre le risorse economiche necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della

WAU MILANO ODV

Sede legale: Via Melchiorre Gioia, n.82 - 20125 Milano

+39. 320 6497839 - C.F. 97729000154

www.weareurban.it - ✉ milano@weareurban.it



propria attività da fonti diverse, quali quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali ed attività di raccolta fondi nonché dalle attività di cui all'articolo 6 del Codice del Terzo Settore.

Per l'attività di interesse generale prestata, l'Associazione può ricevere, soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, salvo che tale attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale nei limiti di cui all'articolo 6 del Codice del Terzo Settore.

ART.19 - BILANCIO DI ESERCIZIO

L'esercizio dell'Associazione ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno. Entro il 30 settembre, il Consiglio Direttivo predispone il bilancio economico di previsione per l'esercizio successivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea ed entro il 30 marzo successivo il bilancio consuntivo, da sottoporre all'Assemblea per la approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio oppure entro il maggior termine di 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio qualora particolari esigenze lo richiedano.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'articolo 6 del Codice del Terzo Settore a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

ART. 20 - BILANCIO SOCIALE E INFORMATIVA SOCIALE

Qualora i ricavi, vendite e proventi o entrate comunque denominate siano superiori a Euro 100.000 (centomila) annui, l'Associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché' agli associati.

Qualora i ricavi, vendite e proventi o entrate comunque denominate siano superiori a Euro1,000.000 (un milione) annui, l'Associazione deve redigere e depositare presso il registro unico nazionale degli enti del terzo settore il bilancio sociale nonché pubblicare lo stesso sul sito internet dell'Associazione.

ART. 21 - CONVENZIONI

Le convenzioni tra l'Associazione ed altri enti e soggetti sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'Associazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'Associazione.

ART. 22 - VOLONTARI

I volontari sono persone che, per loro libera scelta, svolgono attività in favore della comunità e del bene comune mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni previamente stabilite dal

WAU MILANO ODV

Sede legale: Via Melchiorre Gioia, n.82 - 20125 Milano

+39. 320 6497839 - C.F. 97729000154

www.weareurban.it - ✉ milano@weareurban.it



Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati i rimborsi di tipo forfetario. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'articolo 17 del Codice del Terzo Settore. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro tipo di rapporto retribuito da parte dell'Associazione.

ART. 23 - DIPENDENTI E COLLABORATORI

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.

I rapporti tra l'Associazione ed i dipendenti, i prestatori di lavoro autonomo o di altra natura sono disciplinati dalla legge e da apposito Regolamento adottato dall'Associazione. I dipendenti, i prestatori di lavoro autonomo o di altra natura sono, ai sensi di legge e di Regolamento, assicurati contro le malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi.

ART.24 - ASSICURAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE

L'Associazione può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dell'Associazione stessa.

ART.25 - SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO RESIDUO

In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio. L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori.

Lo scioglimento è approvato in Assemblea, appositamente convocata dal Consiglio Direttivo o, nel caso di sua accertata inesistenza o inattività, da qualsiasi associato.

ART. 26 NORME RESIDUALI

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Il Presidente

Il Segretario

WAU MILANO ODV

Sede legale: Via Melchiorre Gioia, n.82 - 20125 Milano

+39. 320 6497839 - C.F. 97729000154

www.weareurban.it - ✉ milano@weareurban.it